

## **TI\_GERICHTE 16.2016.50 vom 5. Dezember 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-12-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2016.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.50)

FR: TI\_GERICHTE 16.2016.50 du 5 décembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 16.2016.50 del 5 dicembre 2018

### **Regeste**

Mezzi di prova: rinuncia alla prova

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 20 giugno 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.00.682800. 10247551, agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto domenica 21 agosto 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 agosto 2016 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Quanto all' apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

#### **E. 3**

Il Giudice di pace ha anzitutto accertato che il convenuto si era rivolto all'attrice per dei servizi contabili inerenti a due società anonime ma che la mandataria aveva “anche svolto prestazioni di natura fiscale nell'ambito degli oneri sociali e in tema di permessi di dimora per RE 1”. Ricordato che per il convenuto tali prestazioni rientravano nel mandato conferito dalle società, il primo giudice ha ritenuto sulla base del referto peritale che l'attrice aveva svolto 15.18 ore in favore “della sfera privata del convenuto” mentre per le altre 3.83 ore “non è stato possibile attribuire tali prestazioni alla sfera privata di RE 1”. Ciò posto, ammessa la tariffa di fr. 173.60 orari “in linea con quando in vigore nel mondo fiduciario”, il primo giudice ha accolto la petizione per fr. 2635.25 più IVA e interessi del 5% dal 20 maggio 2014.

#### **E. 4**

RE 1 rimprovera la mancata assunzione testimoniale di L. \_\_\_\_\_ sebbene la prova fosse stata ammessa e il Giudice di pace avesse formalmente invitato le parti a presentare le domande da sottoporre al teste. Così procedendo il primo giudice ha applicato in modo errato il diritto. Egli sostiene altresì che le parti, quantunque si fossero accordate sull'allestimento di una perizia, non hanno mai rinunciato all'audizione del teste in questione. Il reclamante lamenta il fatto che il primo giudice “neppure ha deciso di rifiutare di assumere il teste offerto da entrambe le parti, decisione che avrebbe potuto essere impugnata”, né ha emanato un'ordinanza sulle prove “che deve essere motivata al fine di permettere al destinatario di contestarla”. L'audizione testimoniale di L. \_\_\_\_\_ è, a suo parere, rilevante tanto più che il teste è stato sentito nelle parallele procedure promosse dalla CO 1 nei confronti delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Per il reclamante, quindi, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace per assumere la prova in questione.

#### **E. 5**

Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii). a) In concreto, è incontestato che nei loro allegati introduttivi, entrambe le parti hanno offerto l'audizione testimoniale di L. \_\_\_\_\_. È indubbio altresì che tale prova è stata ammessa tant'è che il Giudice di pace ha invitato le parti a presentare le loro domande da porre al teste. Esse hanno poi dato seguito a tale invito, il 20 e il 23 ottobre 2015, ma non è però dato di capire perché il Giudice di pace non ha indetto l'audizione in questione. b) Se non che, il reclamante trascura che dopo avere assunto il referto peritale, il 20 maggio 2016 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 3 giugno 2016. Certo, la citazione non accenna alla chiusura dell'istruttoria, ma al convenuto, debitamente patrocinato, non poteva sfuggire che con tale atto il primo giudice aveva indetto il dibattimento finale. Ciò che per altro il reclamante medesimo ammette in questa sede “semplicemente, considerando il referto del perito quale unica prova sufficiente per determinarsi sulla causa, il Giudice di pace ha chiuso l'istruttoria prolando la relativa sentenza” (pag. 5 in fine). Sta di fatto che alla comunicazione del primo giudice egli non ha reagito, né al dibattimento finale del 3 giugno 2016 egli ha eccepito la mancata audizione del teste limitandosi a confermare la sua opposizione alla petizione. In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale delle parti un'implicita rinuncia alla prova (nel medesimo senso CCR sentenze inc. 16.2016.78 del 16 agosto 2018 consid. 8c e 16.2005.101 del 6 luglio 2006 consid. 4). Il reclamante, pertanto, non può più dolersi della mancata assunzione della prova senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376 consid. 4.3.2).

#### **E. 6**

Né il primo giudice può essere rimproverato di non avere fatto uso del suo interpello. Certo, dandosi una causa trattata con la procedura semplificata, vige un obbligo d'interpello qualificato (art. 247 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2<sup>a</sup> edizione, n. 1 ad art. 247). E in virtù di tale norma con

pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova. L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire a negligenze processuali. Trattandosi di un avvocato, il Giudice può così supporre che egli abbia le conoscenze necessarie per condurre il processo, allegando i fatti in maniera completa e offrendo le necessarie prove (sentenza del Tribunale federale 5A\_211/2017 del 24 luglio 2017 consid. 3.1.3.2 in: RSPC 2017 pag. 538) . Nella fattispecie non si può dire che nel rinunciare al teste la rappresentante del convenuto sia incorsa in un'inavvertenza manifesta, tanto meno ove si pensi che era stata assunta una perizia sull'attività svolta dall'attrice, ovvero sostanzialmente su quanto avrebbe dovuto riferire il teste. Che poi la sola perizia non fosse sufficiente è possibile ma spettava pur sempre al convenuto insistere sull'amministrazione di una tale prova. Né per finire incombeva al Giudice di pace indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attinatorio. Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

#### **E. 7**

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La CO 1, che si è difesa da sola e si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera, non può considerarsi vincente e non ha perciò diritto a un'indennità di inconvenienza. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto . 2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: – ; . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.